CAMERA DEI DEPUTATI N. 2256

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RIZZO

Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di nomina del difensore civico comunale e provinciale

Presentata il 18 settembre 1996

Onorevoli Colleghi ! — A sei anni dall'entata in vigore della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, l'istituto del difensore civico è sostanzialmente ancora inattuato.

In poche regioni è stato nominato, ma per lo più la nomina è caduta su vecchi magistrati in pensione che si candidano (e vengono designati) più per « fare qualcosa » e per dare « immagine » alla città che non per difendere veramente i cittadini.

In concreto, si tratta, allo stato, di un istituto inutile che consente solo lo spreco di un po' di denaro pubblico e non assolve di fatto ad alcuna delle funzioni cui era preordinato.

I comuni, poi, si sono di fatto rifiutati di applicare la legge sicché solo il 5 per cento di essi, e nessuno dei più grandi e importanti, ne è fornito.

La proposta di legge, che vi sottopongo, è diretta a rendere tale organo autonomo ed efficiente mentre la legge, così come è formulata, ha fatto fallire l'istituto che doveva svolgere un ruolo importantissimo di garanzia e tutela della cittadinanza.

C'è quindi la necessità di procedere urgentemente alla modifica dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990.

Pertanto si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *(Difensore civico) – 1.* I comuni e le province devono nominare un difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Per i comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta. Nel caso di nomina con il sistema del concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, sono valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione, che effettua la designazione del difensore civico, valutando l'esistenza nei candidati di comprovati requisiti di esperienza nello svolgimento delle funzioni, di capacità effettiva di difesa dei cittadini e di comprovata indipendenza dell'ente.

4. Il difensore civico deve essere fornito dei mezzi e del personale sufficiente per lo svolgimento della funzione con caratteri di effettività ed incisività.

5. La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati ».

ART. 2.

1. I comuni e le province devono procedere alla nomina del difensore civico di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-2256
Lire 500